



Sent. n. 195/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti della signora MEDAS Maria Laura, nata il 22 gennaio 1954 a Cagliari e ivi residente (MDSMLR54A62B354N), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Floris, presso il cui studio, in via Dante n. 33 a Cagliari, ha eletto domicilio (avv.riccardofloris@pec.it);

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 26044 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Elisabetta Usai, e l'avvocato Floris.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 23 ottobre 2023 il Procuratore regionale della

Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio MEDAS Maria Laura, per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti, secondo le rispettive quote di partecipazione a Poste italiane s.p.a., della somma di euro 15.472,66, o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La Procura riferisce che il Nucleo PEF della Guardia di finanza di Cagliari ha segnalato, con nota n. 146845 del 31 agosto 2022, la condanna a carico di Maria Laura MEDAS per il reato di peculato continuato di cui all'art. 314 c.p., decisa con sentenza *ex art.* 444 c.p.p. del Tribunale di Cagliari n. 382 del 19 marzo 2018, passata in giudicato il 10 aprile 2018.

I fatti acclarati in via definitiva consistono nell'appropriazione, nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2012 e il 18 marzo 2014, di somme relative al pagamento di bollettini postali da parte della signora MEDAS, in qualità di dipendente di Poste italiane s.p.a., per un importo complessivo di euro 7.736,33.

La Procura sottolinea che la giurisdizione della Corte dei conti è stata costantemente affermata quando l'azione di responsabilità miri al risarcimento del danno all'immagine di una società c.d. "*in mano pubblica*" poiché danno diretto al socio pubblico e "*non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società*" (Cass. SU n. 15594/2014, e, nello stesso senso, Cass. S.U. n. 26806/2009, Cass. S.U. n. 5756 del 12 aprile 2012 e, da ultimo, Cass. 15979/2022), e che Poste italiane s.p.a., è attualmente partecipata al 29,26% dal Ministero dell'Economia e delle finanze e al 35% da Cassa depositi e

prestiti.

Afferma che ricorrono i presupposti di legge per il ristoro del danno all'immagine arrecato dalle condotte della signora MEDAS, perpetrate abusando della propria qualità di dipendente di Poste italiane s.p.a., che hanno avuto l'effetto di ledere gravemente il prestigio, l'onorabilità e l'affidabilità della parte pubblica (ovvero dei soci pubblici) della Società.

Evidenzia che, con riguardo alla valenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss. c.p.p. ai fini della configurabilità del danno all'immagine, si è pronunciata ampia giurisprudenza contabile (da ultimo, Sez. Sardegna n. 113/2023), confermata anche a seguito della riformulazione dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/ 2022 (Sez. II App. n. 237/2023 e Sez. Toscana n. 307/2023). Unitamente alla sentenza di "patteggiamento", che costituisce, oltre che condizione di procedibilità (Sez. Marche n. 19/2023) o presupposto di validità degli atti istruttori e processuali (Sez. Sardegna n. 86/2023), elemento indiziario nell'ambito dell'apprezzamento del Giudice, il restante materiale probatorio raccolto nell'ambito del menzionato giudizio penale R.G. 3976/14 prova i fatti di appropriazione sopra descritti, non contestati dalla parte.

Afferma che la condotta della signora MEDAS appare connotata da dolo, poiché consistente nella reiterata commissione di una pluralità di fatti motivati e attuati con il fine di procurarsi un vantaggio egoistico di tipo economico in aperta violazione dei propri doveri legali e deontologici di servizio.

Sottolinea che la vicenda ha avuto risonanza mediatica, come

dimostrato dagli articoli di stampa che hanno riportato la notizia.

Quantifica il danno in euro 15.472,66, in ragione del fatto che la condotta della convenuta rientra, quantomeno parzialmente, nel periodo di vigenza dell'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012, che ha aggiunto il comma 1 - sexies all'art. 1 della l. n. 20/1994, introducendo la c.d. regola del "*doppio tangenzio*".

Con atto *ex art. 67 Cgc* ritualmente notificato, la signora MEDAS è stata invitata a formulare deduzioni. In sede di audizione personale ai sensi dell'art. 67 del c.g.c., con l'assistenza di un avvocato, ha rappresentato che, durante il periodo della commissione dei reati, versava in una difficile condizione psicologica a causa del decesso di propri familiari, che la offuscava nel giudizio circa le azioni compiute a sostegno della propria famiglia, e ha depositato una relazione di consulenza psichiatrica, datata 11 novembre 2016, resa dal CTU incaricato nel menzionato giudizio penale (con la quale si accerta la capacità della signora MEDAS di intendere e di volere al tempo della commissione dei fatti), e una lettera di dimissione della ASL di Cagliari, datata 30 marzo 2014. Non ha presentato ulteriori scritti o atti difensivi.

Ad avviso della Procura, le circostanze addotte dalla difesa non consentono, tuttavia, di superare la necessità dell'esercizio dell'azione erariale nei termini formulati nell'invito a dedurre, non sussistendo prova circa l'assenza del requisito dell'imputabilità di cui all'art. 2046 c.c. o altre circostanze che elidano il requisito soggettivo della responsabilità erariale al momento della commissione dei fatti per cui è causa.

La signora Maria Laura MEDAS si è costituita in giudizio con il

ministero dell'avvocato Riccardo Floris, con memoria in data 16 ottobre 2024, con la quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale, per decorrenza del termine complessivo di sette anni previsto dall'art. 66 D.Lgs. 174/2016, richiamando quanto stabilito dalle SS.RR. della Corte dei conti, sentenza n. 10/2003/QM, che ammette la conoscibilità del danno all'immagine in sede di giurisdizione contabile anche in mancanza di una sentenza penale definitiva, ed affermando che, anche laddove si volesse prendere come riferimento la scoperta del danno e non la data di verifica del medesimo, lo stesso è stato accertato nel mese di maggio 2014, perché, in data 23.05.2014, Poste Italiane S.P.A. ha notificato alla convenuta una contestazione di addebito contenente il dettaglio dei singoli ammanchi riscontrati e riconducibili all'attività gestita, dando atto delle spiegazioni fornite dalla dipendente odierna convenuta.

Ha sottolineato che, anche laddove si volesse considerare quale termine di decorrenza l'emissione dell'avviso 415-bis c.p.p. o del decreto che dispone il giudizio, i menzionati atti giudiziari risalgono rispettivamente al 04.09.2017 ed al 26.10.2017; pertanto, il diritto al risarcimento del danno si sarebbe ampiamente prescritto prima dell'invito a dedurre.

Nel merito, ha affermato l'erroneità della pretesa in punto del *quantum* del danno da risarcire, osservando che, sebbene l'atto di citazione riconosca che la condotta della convenuta rientra solo parzialmente nel periodo di vigenza dell'art. 1, comma 62, L. 190/2012, che ha introdotto la c.d. regola del doppio tangenzio, di fatto applica immotivatamente tale previsione normativa anche con riferimento agli episodi di danno verificatisi prima dell'entrata in vigore della suddetta norma.

Ha rappresentato che la convenuta ha immediatamente risarcito il danno all'Amministrazione effettuando un pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A. pari ad euro 7.736,33 a mezzo bonifico bancario in data 13.10.2014, con la conseguenza che, di fatto, non ha conseguito alcuna utilità e l'amministrazione non ha subito alcun danno economico.

Per quanto concerne il requisito del c.d. *clamor fori*, ha sottolineato che la notizia è stata diffusa esclusivamente da un quotidiano di stampa locale, in un unico articolo, che evidenziava che la signora MEDAS aveva sottratto le somme in un periodo di difficoltà economica e aveva immediatamente e spontaneamente restituito gli importi illegittimamente trattenuti, ingenerando nei lettori la convinzione di una Amministrazione solida ed attenta alle condotte dei propri dipendenti, nonché della positiva personalità della dipendente stessa.

Ha affermato che non può non tenersi conto della condizione economica e psicologica in cui versava la convenuta al momento della commissione della condotta delittuosa, che emerge inequivocabilmente dalla relazione di perizia psichiatrica effettuata nel procedimento penale e dalla documentazione rilasciata dal CSM Cagliari.

Ha chiesto che l'odierna convenuta venga mandata assolta da qualsiasi pretesa, ovvero, in via meramente subordinata, di ridurre l'importo della condanna rispetto al *quantum* azionato.

All'udienza del 17 ottobre 2024, il P.M. ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Nel merito ha richiamato le conclusioni formulate nell'atto di citazione, ribadendo la sussistenza del "*clamor fori*" e rimettendosi al Collegio per la valutazione di altri elementi, quali la

spontanea restituzione delle somme indebitamente percepite e le altre circostanze addotte dalla Difesa.

L'avvocato Floris ha insistito nelle argomentazioni esposte nella memoria depositata, e, invocando il potere riduttivo della Corte e la circostanza della restituzione volontaria delle somme sottratte, ha chiesto che non venga applicato il criterio del doppio tangenzio, proposto dalla Procura.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale - considerato che la Procura regionale nel presente giudizio agisce per il risarcimento del danno all'immagine arrecato ai soci pubblici di Poste italiane s.p.a. dalle condotte della convenuta - è necessario scrutinare la sussistenza, nel caso *de quo*, della giurisdizione della Corte dei conti, il cui eventuale difetto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (art. 15, comma 1, del Codice di giustizia contabile).

Per l'individuazione della giurisdizione deve osservarsi il principio enunciato dall'art. 13 c.g.c. - norma sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 5 c.p.c. - secondo cui *“la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”*.

Nel caso all'esame, al momento del deposito dell'atto di citazione era in vigore il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), approvato con d.lgs. n. 175/2016, ai sensi del cui art. 12 (*“Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate”*) *“I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di*

responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.”

Come affermato dalla Sezione II centrale d'Appello (sent. n. 264/2023 e sent. n. 55/2021), in analoghe fattispecie riguardanti specificatamente ipotesi di danno all'immagine dell'amministrazione pubblica partecipante, *il regime delle responsabilità congegnato dall'art. 12 del TUSP cristallizza il bilanciamento dell'esposizione delle società pubbliche a concorrenti regimi di responsabilità: da un lato, quello delle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, riservato di norma ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, dall'altro, quello dell'azione di responsabilità amministrativa per la salvaguardia del pubblico erario, che riserva alla giurisdizione contabile, nell'area dei danni riferibili agli amministratori delle società a partecipazione pubblica, uno spazio più circoscritto: il danno deve presentare quelle peculiari connotazioni in grado di qualificarlo come “erariale” e l'ambito entro cui la vicenda dannosa si è generata deve essere*

costituito da una società qualificabile come “in house”.

Poste italiane s.p.a., ha assunto, in attuazione della L. n. 71/1994, natura privatistica di società per azioni a partecipazione pubblica, e sebbene sia attualmente partecipata al 29,26% dal Ministero dell'Economia e delle finanze e al 35% da Cassa depositi e prestiti, non presenta le caratteristiche di una società *in house*, non riscontrandosi né che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, né che gli organi amministrativi della partecipata si trovino in una posizione di subordinazione gerarchica rispetto alle amministrazioni titolari delle quote societarie.

Lo statuto di Poste italiane s.p.a. (Testo in vigore dal 27 ottobre 2015, quale modificato e integrato nel marzo 2022 e nel maggio 2024), infatti, devolve al Consiglio d'Amministrazione della società i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e l'esercizio di tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, e non prevede alcun “*controllo analogo*” da parte dei soggetti pubblici partecipanti.

Deve considerarsi, inoltre, che Poste italiane è una società per azioni quotata in Borsa dal 27 ottobre 2015 e che le disposizioni del T.U. espressamente dichiarate applicabili alle società quotate sono esclusivamente quelle di cui agli artt. 8, comma 3 e 9, comma 9, e non l'art. 12 e il relativo regime delle responsabilità. Si richiamano in merito le già citate pronunce della Sezione II d'Appello (sent. n. 264/2023 e sent. n. 55/2021), ai sensi delle quali “*poiché l'operatività dell'art. 12 del TUSP... non è stata espressamente estesa alle società quotate, come previsto dall'art. 1, comma 5 del TUSP, le medesime risultano impermeabili all'articolato regime*

delineato dal medesimo art. 12, in una sorta di continuità culturale con il clima di favor già manifestato dalla Suprema Corte per la giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alle predette società, sin dalla sentenza n. 26806/2009...”

Merita segnalare, infine, che la Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. V, 28 ottobre 2020, C-521/18 (Pegaso Srl Servizi Fiduciari Contratti pubblici), ha confermato la natura di impresa pubblica di Poste Italiane, *trattandosi di una società che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite risultanti dall’esercizio delle sue attività, e dunque non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico.*

La circostanza che Poste italiane s.p.a. si occupi della gestione del servizio postale universale in Italia, che rientra tra i servizi di pubblica utilità, non appare sufficiente, alla luce delle considerazioni che precedono, a supportare l’incontrovertibile sussistenza di un rapporto di servizio tra la dipendente della società a partecipazione pubblica e le amministrazioni pubbliche titolari delle partecipazioni azionarie, idoneo a radicare l’esercizio della giurisdizione contabile, in alternativa a quella ordinaria.

Infatti, da un lato, Poste italiane s.p.a. ha autonoma personalità giuridica, non presenta le caratteristiche di società *in house* ed è quotata in borsa, e, dall’altro, il danno cagionato dalla *mala gestio* incide in via diretta esclusivamente sul patrimonio separato della società e non su quello dei soci pubblici (cfr., in termini, Sez. giurisdizionale Piemonte, sent. n. 129/2022).

Conclusivamente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande proposte da parte attrice ed indicato, ai

sensi dell'art. 17 c.g.c., il giudice ordinario quale giudice che ne è fornito.

Spese compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17/12/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)